



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**CITTA' DI VERCELLI
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO,
VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
MISSIONE5 COMPONENTE 2**

INVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”

Obiettivo T2/2026: Progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.

Procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici per **L'AFFIDAMENTO DI**

LAVORI IN APPALTO INTEGRATO

- prestazioni principali e prestazioni opzionali (nei termini ivi indicati) -

(artt. 31, comma 8, 63, 145 e ss. e 157 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 e s.m.i., con aggiudicazione secondo **il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo** ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e s.m.i.)

**CASA VIALARDI - INTERVENTI DI RESTAURO RISANAMENTO
CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE – LOTTO 1
VIA CAGNA N. 12 – VERCELLI**

DISCIPLINARE DI GARA

(CUP E65D19000180004 – CIG 9935001E2C)

**Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono
LEX SPECIALIS DI GARA**

1. PREMESSA

L'intervento oggetto di affidamento è in parte finanziato con fondi del Comune di Vercelli ed in parte investimento gestito dal Ministero dell'interno finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale e ambientale.

L'intervento è stato infatti proposto e finanziato sui fondi ex articolo 1, co. 42, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e successivi decreti interministeriali del 30 dicembre 2021, del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile e del 4 aprile 2022, del Ministero dell'Interno, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dunque tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito, “**PNRR**”):

- Missione 5: Inclusione e coesione

- **Componente 2:** Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
 - Ambito di Intervento/Misura 2: Rigenerazione urbana e housing sociale
 - Investimento 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale,

come approvato con la Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021 [**M5C2I2.1**].

Il PNRR è un programma performance based, non di spesa, e pertanto è condizionato al rispetto delle milestone e al conseguimento dei target entro le scadenze temporali previste, pena la perdita del finanziamento assegnato.

Alla data del 31 marzo 2026, pertanto, tutti gli interventi di rigenerazione urbana dovranno essere conclusi e il target dovrà essere stato conseguito, per evitare di perdere tutto il finanziamento assegnato ed in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, “**Piattaforma Telematica**”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> “Elenco Bandi e avvisi in corso” (di seguito, “**Portale**”), e conforme alle prescrizioni dell’articolo 44 del Codice dei Contratti e del D.P.C.M. 12 agosto 2021, n. 148.

I documenti di gara, ai sensi dell’articolo 74, co. 1, del Codice dei Contratti, sono accessibili all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> “Elenco Bandi e avvisi in corso”, come indicato nel prosieguo del presente documento e nell’Allegato A al presente Disciplinare di Gara.

Il presente Disciplinare di Gara e i relativi allegati costituiscono la legge di gara.

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare di Gara, nello schema di Contratto relativo alla prestazione oggetto di gara (d’ora in poi, “**Contratto**”), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare di Gara, ii) Contratto. In ogni caso, sarà considerata l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

La procedura di gara aperta si svolgerà ai sensi del combinato disposto degli articoli artt. 31, comma 8, 63, 145 e ss. e 157 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. e art. 1, comma 2, lettera b) della L. n. 120/2020 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale da determinarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e s.m.i.



Il suddetto appalto sarà altresì conforme ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In particolare, trovano applicazione:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica, laddove applicabili.

Si precisa che al fine della dimostrazione del rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH sarà necessario, tra le altre cose, ottenere una certificazione dell'edificio oggetto di Intervento di rigenerazione urbana, che attesti la classificazione di edificio ad energia quasi zero (NZEB, *nearly zero-energy building*). Il Soggetto Attuatore acquisirà tale certificazione mediante Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) rilasciato da un soggetto abilitato che potrà essere individuato direttamente dal Soggetto Attuatore medesimo o dal collaudatore, nell'ambito dell'eventuale servizio affidato.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 23, co. 1, lettera h), del Codice dei Contratti, allorquando previsto obbligatoriamente dal D.M. MIT n. 560 del 1 dicembre 2017 così come modificato dal D.M. MIMS n. 312 del 2 agosto 2021, gli elaborati progettuali esecutivi - costruttivi dovranno essere sviluppati utilizzando la tecnologia Building Information Modeling (B.I.M.) in modo da permettere l'utilizzazione di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere, alla manutenzione.

Alla luce di quanto sopra indicato, l'appalto, che sarà aggiudicato all'esito della presente procedura, sarà finanziato o cofinanziato con le risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021; pertanto il presente Disciplinare di Gara è conforme alle specifiche disposizioni normative per l'affidamento dei contratti pubblici finanziati con le predette risorse.

2. PUBBLICITÀ

Tutti gli atti relativi alla presente procedura saranno inviati direttamente all'operatore economico selezionato attraverso indagine di mercato.

I risultati della procedura, ai sensi dell'art. 72 D.lgs. n. 50/2016, saranno pubblicati sul profilo di committenza: - www.comune.vercelli.it , sulla piattaforma telematica Net4market - https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> **"Elenco Bandi e avvisi in corso"**, nonché pubblicati, gestiti e aggiornati nel rispetto delle altre modalità previste dall'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti.

3. PRINCIPI GENERALI

Con riferimento alla presente procedura di gara, la Stazione Appaltante:

- ai sensi dell'articolo 94, co. 2, del Codice dei Contratti, si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa/e, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, co. 3, del Codice dei Contratti;



- ai sensi dell'articolo 95, co. 12, del Codice dei Contratti, si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione del presente appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- si riserva di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in caso di un'unica offerta valida;

4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI

Il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, “**RUP**”), ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei Contratti, è individuato nella persona dell’Arch. Liliana Patriarca, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 5 giugno 2023.

Tutti i riferimenti telefonici, mail e PEC relativi al RUP sono indicati nella lettera d’invito.

Per le opportune comunicazioni e richieste di chiarimenti l’operatore economico potrà utilizzare la Piattaforma Telematica accedendo all’area “**Chiarimenti**” della stessa, con le modalità indicate al punto 1.8 dell’**ALLEGATO A MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN PIATTAFORMA TELEMATICA - TIMING DI GARA**.

Eventuali istanze di accesso agli atti potranno essere inviate utilizzando la PEC indicata nella lettera d’invito, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa vigente in materia.

5. INDIZIONE GARA

La presente procedura di Gara è stata indetta giusta Determinazione del Direttore del Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere pubbliche, n. **2310** del **30.06.2023**.

6. OGGETTO - IMPORTO - CATEGORIE E CLASSI - QUALIFICAZIONE DEI LAVORI AI FINI DELL'ESECUZIONE

L’Amministrazione Comunale di Vercelli, intende affidare, mediante **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici**, i Servizi di architettura ed ingegneria, inerenti la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori – prestazioni PRINCIPALI, nonché eventuali prestazioni OPZIONALI, nei termini indicati al successivo articolo 7, su edifici di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi dell’art 10 del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i., nell’ambito dell’intervento di:

CASA VIALARDI - INTERVENTI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RIFUNZIONALIZZAZIONE – LOTTO 1 VIA CAGNA N. 12 – VERCELLI.

(CUP E65D19000180004 – CIG 9935001E2C)

sulla base del Progetto Definitivo posto a base di gara, redatto in base ai disposti del D.Lgs. 50/16, delle linee guida ANAC n. 3, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 3 dello schema del Decreto Ministeriale recante “Definizione dei contenuti della Progettazione nei tre livelli progettuali” ai sensi dell’articolo 23, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co. 1, quarto periodo, del Codice dei Contratti, approvato con D.G.C. n. 231 del 05.06.2023, allegato al presente disciplinare (allegato D).

L’intervento sull’edificio su Casa Vialardi e la sua torre rappresenta il primo lotto funzionale e funzionante di un complessivo risanamento e rifunzionalizzazione sulla proprietà comunale prospettante via Cagna che comprende il Palazzo del Vicario di S. Agabio (già Biblioteca Civica Comunale), per assicurarne l’uso e la fruizione pubblica.

A lavori ultimati infatti gli spazi saranno destinati ad ospitare funzioni di sostegno e inclusione sociale ed assistenziale, attraverso l’erogazione di servizi di natura sociale quali quelli previsti dal progetto “Educare in Comune”- finalizzati ad attivare modelli di benessere familiare, basati sulla cura, socializzazione a favore di soggetti fragili o svantaggiati - dai progetti “Spazi in Comune” e “Lingue in Comune”, rispettivamente finalizzati al raggiungimento dell’autonomia personale attraverso l’empowerment e all’accoglienza e supporto dei cittadini.



In linea generale, la progettazione esecutiva e la successiva realizzazione, dovranno essere intese ad assicurare:

- il soddisfacimento dei fabbisogni della Committenza, da recepire anche mediante appositi incontri con i vari stakeholder tra cui, in primo luogo, l'Amministrazione e gli Enti autorizzatori. Tale confronto dovrà essere avviato a partire dalla fase di Rilievi ed Indagini;
- la qualità architettonica e tecnico-funzionale e la relazione dell'opera con il contesto;
- la conformità alle normative ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro;
- il rispetto dei criteri ambientali minimi;
- l'accessibilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo l'accessibilità alle persone con differenti disabilità (motorie, visive etc...);
- la massima adattabilità e flessibilità degli spazi e delle funzioni garantendo future riconfigurazioni ed espansioni delle aree assegnate ai vari enti sia la possibilità di ospitare nuovi soggetti, in relazione a sopravvenute esigenze che si potranno manifestare nel medio e lungo periodo;
- l'articolazione degli spazi in relazione alle nuove modalità di lavoro, anche secondo i principi dello smart office;
- l'adozione di soluzioni tecnologiche costruttive innovative, ma di comprovata efficienza e realizzabilità, delle quali va comunque garantita la fattibilità tecnica ed economica;
- i fabbisogni tecnici e tecnologici mediante utilizzo di prestazioni avanzate, anche mediante sistemi di Building Automation che consentano l'automazione, l'efficientamento della gestione dell'edificio nel tempo;
- la convenienza tecnico – economica, sia per quanto concerne il restauro che la successiva gestione/manutenzione, anche attraverso l'adozione di tecnologie sostenibili dal punto di vista ambientale quali, a titolo esemplificativo, l'utilizzo passivo ed attivo dell'energia solare per il riscaldamento degli ambienti, della produzione dell'acqua sanitaria o di generazione di energia elettrica;
- il rispetto del budget finanziato.

L'intervento dovrà raccogliere la sfida di realizzare un complesso edilizio che non solo rispetti i requisiti minimi previsti dalla normativa in termini di risparmio energetico, ma abbia un minimo impatto ambientale e massimizzi, nel ciclo di vita, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale.

Il progetto esecutivo, come già avvenuto per il progetto definitivo posto a base di gara, inoltre dovrà essere in grado di garantire la massima durabilità e l'ottimizzazione degli interventi manutentivi delle opere, individuando soluzioni per ottimizzare e ridurre gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria (accessibilità e ispezionabilità dei singoli componenti impiantistici, pulibilità e sanificazione dei singoli elementi costruttivi, sostituibilità degli elementi tecnologici,etc.);

Per la riqualificazione di Palazzo Vialardi sono state individuate le seguenti aree tematiche, che dovranno essere sviluppate, nel successivo livello di progettazione esecutiva (attraverso il presente appalto integrato):

- Miglioramento strutturale
- Riqualificazione spazi interni e corpi scala
- Recupero delle facciate esterne e della corte interna
- Realizzazione di un nuovo collegamento verticale meccanico
- Revisione rete smaltimento acque meteoriche
- Adeguamento antincendio

Nello specifico, il progetto definitivo prevede i seguenti interventi:

- completo rifacimento della copertura;



- restauro delle facciate esterne;
- sostituzione degli infissi esterni;
- riqualifica dei locali interni;
- interventi di consolidamento strutturale;
- realizzazione di nuovo corpo scala e relativo ascensore;
- restauro della torre;
- realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione;
- rifacimento impianto idrico sanitario;
- rifacimento impianti elettrici.

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai disegni e dagli altri documenti del progetto definitivo posto a base di gara, validato con verbale in data 01.06.2023.

Gli interventi dovranno essere calibrati in modo da garantire il più possibile la preservazione della materia storica, con l'utilizzo di materiali in grado di offrire durabilità e il rispetto dei requisiti CAM e della storicità del bene.

Il professionista (capogruppo in caso di R.T.I), deputato della redazione della progettazione esecutiva, potrà avvalersi di collaboratori e coadiutori nell'espletamento dell'incarico, senza che ciò possa dare luogo a maggiori compensi.

Il professionista dovrà sostenere ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni; egli resterà esterno ed indipendente dagli uffici ed agli organi dell'Amministrazione e dovrà eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo di non interferire con il funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.

Ogni ulteriore indagine, se ritenuta necessaria da parte dell'operatore economico che eseguirà il servizio, sarà autonomamente condotta dallo stesso, in osservanza dei contenuti del comma 8 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le prestazioni professionali, da sviluppare sono relative alla redazione del Progetto Esecutivo delle opere (in modalità **BIM**) ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e del D.M. n. 154 del 22.08.2017 e s.m.i., ai fini della successiva esecuzione di lavori ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come differito e/o modificato dalla L. n. 55/2019, dalla L. n. 120/2020 e dalla L. n. 108/2021, che dovranno essere svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 120/2020 e s.m.i..

Tutti i documenti inerenti la procedura sono disponibili e scaricabili gratuitamente all'indirizzo web:

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli >> “Elenco Bandi e avvisi in corso

Il valore dell'appalto (prestazioni **PRINCIPALI**) è di €. 1.607.093,40 di cui €. 1.482.387,03 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 64.946,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oltre a IVA di legge) ed €. 59.760,11 per oneri di progettazione esecutiva (oltre Inarcassa ed IVA di legge).

*All'interno del Quadro Tecnico Economico sono inoltre previste le seguenti ulteriori spese (prestazioni **OPZIONALI**):*

- €. 179.487,26 (oltre IVA di legge) per restauro apparati decorativi (rif. Voce B14 del Q.T.E.);
- €. 57.536,88 (oltre IVA di legge) per opere previste escluse dall'appalto (rif. Voce D1 del Q.T.E.);



- €. 2.876,84 (oltre IVA di legge) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per le opere previste escluse dall'appalto (rif. Voce D2 del Q.T.E.);
- €. 6.802,12 (oltre Inarcassa ed IVA di legge) per oneri di progettazione esecutiva per le opere previste escluse dall'appalto (rif. Voce D4 del Q.T.E.);

6.1 PER I SERVIZI DI PROGETTAZIONE

Per la determinazione del corrispettivo professionale posto a base d'appalto, si è provveduto così come meglio specificato nel preventivo parcellare di ogni singola categoria in allegato.

L'importo dei servizi in appalto (prestazioni PRINCIPALI) è il seguente:

- €. 59.760,11 (euro cinquantanovemilasettecentosessanta/11) per redazione del Progetto Esecutivo delle opere, e come meglio specificato nell'allegato preventivo parcellare (allegato E).

L'importo degli ulteriori servizi previsti all'interno del Q.T.E. voce D4 (prestazioni OPZIONALI) è il seguente:

- €. 6.802,12 (euro seimilaottocentodue/12) per redazione del Progetto Esecutivo delle opere previste escluse dall'appalto.

Le prestazioni, come sopra descritte afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'«Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016».

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia n. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

I compensi, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

Qualificazione dei lavori oggetto delle prestazioni:

- Per «ID Opere» si intende l'identificazione con codice alfanumerico di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 17 giugno 2016 *Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*;
- Per «Categoria», ai fini dell'individuazione dei lavori per i quali sono stati svolti i servizi valutabili che concorrono ai requisiti dei progettisti, si intende la parte alfabetica del codice alfanumerico «ID Opere»;
- Per «Classe e categoria» si intende la classe e la categoria (o la sola classe in assenza di categorie) di cui all'articolo 14 della legge n. 143 del 1949 riportate come corrispondenza nel prospetto di cui alla successiva lettera d);
- Per «Grado di complessità» si intende il coefficiente «G» riportato nella stessa tavola in corrispondenza del relativo «ID Opere»;
- la qualificazione dei lavori ai fini delle prestazioni tecniche da svolgere è così individuata:

Categoria Destinazione funzionale Identificazione opere	ID Opere (ex DM Giustizia 17.06.2016)	Classe Categorie ex L. 143/1949	Grado di complessità	Importo dei lavori (euro)
EDILIZIA – Edifici e manufatti esistenti - Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004, oppure di particolare importanza	E.22	I/e	1,55	1.211.394,43



STRUTTURE – Strutture, Opere infrastrutturali puntuali - Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	S.04	IX/b	0,90	260.526,85
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa	IA.01	III/a	0,75	24.555,36
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - Impianti di riscaldamento – Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria – Impianti meccanici di distribuzione fluidi Impianto solare termico	IA.02	III/b	0,85	119.174,46
IMPIANTI – Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota - Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	III/c	1,15	103.760,07

Ai sensi dell'art.48, comma 2 del codice dei contratti, tra le predette categorie di progettazione, quella che maggiormente incide in termini economici stimati sul valore complessivo delle predette opere oggetto della presente procedura, come rappresentato di seguito:

Destinazione funzionale	Categorie - ID Opere	Incidenza rispetto al valore dell'intervento
<i>Edifici e manufatti esistenti</i>	EDILIZIA - E.22	PRIMARIA
<i>Strutture, Opere infrastrutturali puntuali</i>	STRUTTURE - S.04	SECONDARIA
<i>Impianti meccanici a fluido a servizio</i>	IMPIANTI - IA.01	SECONDARIA



<i>delle costruzioni</i>		
<i>Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni</i>	IMPIANTI - IA.02	SECONDARIA
<i>Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota</i>	IMPIANTI - IA.03	SECONDARIA

La categoria di progettazione ID Opere **E.22** viene pertanto identificata come categoria primaria dell'intervento (di seguito, “**Categoria Primaria**”), mentre le categorie di progettazione che hanno un'incidenza inferiore vengono identificate come categorie secondarie dell'intervento (di seguito singolarmente identificata come “**Categoria Secondaria**”).

Le predette categorie costituiscono le categorie di progettazione dell'intervento (di seguito complessivamente “**Categorie di Progettazione dell'intervento**”).

Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Il codice CPV per la prestazione principale come sopra individuata è **71251000-2**.

6.2 PER I LAVORI

L'importo dei lavori in appalto (prestazioni PRINCIPALI) è il seguente:

- €. 1.547.333,29 di cui €. 1.482.387,03 per lavori a base d'asta soggetti a ribasso, €. 64.946,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (oltre a IVA di legge).

L'importo degli ulteriori lavori previsti all'interno del Q.T.E. voci B14, D1 e D2 (prestazioni OPZIONALI) è il seguente:

- €. 179.487,26 per restauro apparati decorativi (oltre IVA di legge);
- €. 57.536,88 per opere previste escluse dall'appalto (oltre IVA di legge);
- €. 2.876,84 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per le opere previste escluse dall'appalto (oltre IVA di legge);

In relazione ai lavori ed alle misure volte alla compensazione ed alla revisione prezzi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 369-379 della L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) che estende al 2023 l'applicazione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Aiuti).

Per quanto attiene le prestazioni inerenti ai lavori, ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, dell'articolo 61, co. 3 e 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché dell'articolo 146, co. 4, del Codice dei Contratti, del D.M. 10 novembre 2016, n. 248 e del D.M. 22 agosto 2017, n. 154, i lavori oggetto dell'appalto (compresi gli oneri per la sicurezza), sono classificati come di seguito specificato:



Categorie SOA	Class.	Qualificazione obbligatoria	Importo	%	Tipologia	Quota subapp.
OG2	III	SI	€. 1.173.068,76 (princ.) €. 4.143,94 (opz.) €. 1.177.212,70	68,47%	Prevalente	Subappaltabile nei limiti dell'art. 105 c. 2 e delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente (art. 8.2 C.S.A. p.to 13.1 disciplinare)
OS2-A	II	SI	€. 309.318,27 (princ.) €. 232.880,20 (opz.) €. 542.198,47	31,53%		NON Subappaltabile (art. 8.2 C.S.A. p.to 13.1 disciplinare)
Importo lavori			€. 1.719.411,17	100,00%		
Relativamente alle CATEGORIE PREVISTE per l'esecuzione dei lavori si forniscono le seguenti specificazioni:						
OG2 - prevalente - da possedere e subappaltabile, purché nei limiti dell'art. 105 c. 2 e delle parti la cui esecuzione è richiesta obbligatoriamente.						
OS2-A > 10% - S.I.O.S. - scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante R.T.I. e divieto di avvalimento. Si applica inoltre la disciplina speciale degli artt. 146 e 148 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.M. (MIBACT) n. 154 del 2017.						
Deve comunque essere dimostrato il possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o L. 109/91 e al D.M. 23/5/1992, n. 314 e s.m. oppure di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento per le lavorazioni relative a opere elettriche, opere termiche, opere idrauliche e rete adduzione gas.						
Si ricorda che <u>non è ammesso</u> l'istituto dell'avvalimento.						

La categoria riportata nella tabella della precedente lettera b), è individuata al fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85, comma 2, e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

7. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE (PUNTO II.3) DELLA LETTERA D'INVITO ALLA GARA

I termini per l'esecuzione delle prestazioni PRINCIPALI sono quantificati come di seguito riportati:

- redazione della progettazione esecutiva oggetto dell'appalto in complessivi **45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi**, con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e si concluderà con l'approvazione del Progetto Esecutivo all'intervento;
- esecuzione dei lavori in complessivi **420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi**.

La prestazione progettuale e la consegna dei lavori (relative alla prestazioni PRINCIPALI) avverranno in via d'urgenza sotto le riserve di legge nelle more della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dall'art. 4 comma 1 della L. 120/2020 e s.m.i.

Tenuto conto delle scadenze temporali determinate dal finanziamento a valere sulle risorse previste dal PNRR e della disponibilità finanziaria all'interno del QTE, sarà facoltà della Stazione



Appaltante stessa – a suo insindacabile giudizio - affidare eventualmente al concorrente vincitore le prestazioni opzionali che dovranno essere eseguite nei seguenti termini:

- redazione della progettazione esecutiva delle opere previste escluse dall'appalto ;
- esecuzione dei lavori per il restauro degli apparati decorativi, per le opere previste escluse dall'appalto;

Verrà inizialmente stipulato il contratto relativo alle prestazioni principali, mentre l'eventuale stipula del contratto relativo alle prestazioni opzionali, potrà eventualmente avvenire all'avveramento delle condizioni di cui sopra e ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

8. MODALITA' DI FINANZIAMENTO, PAGAMENTI E PENALI

1. L'appalto relativo alla realizzazione dell'opera e dei relativi servizi tecnici di cui al presente disciplinare è finanziato in parte a valere sulle risorse previste dal PNRR di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, destinate per Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Missione 5, Componente 2, Ambito Intervento/Misura 2, Investimento 2.1, con un'attuazione prevista per il periodo 2021-2026 e in parte con fondi propri dell'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale resta sollevata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di pagamenti per cause ad essa non imputabili e non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo all'appaltatore oltre quello dovuto per i lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati.

Il concorrente non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Stazione Appaltante nell'eventualità che la procedura di gara, per qualunque motivo, venga sospesa o annullata.

Per quanto attiene i pagamenti, trova applicazione l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. La liquidazione dei compensi relativi alla progettazione esecutiva sarà effettuata mediante atto amministrativo, secondo le modalità indicate nella previsione parcellare esposta in sede preventiva, in base al seguente schema:

a. saldo pari al 100% dell'importo complessivo all'avvenuta approvazione del Progetto Esecutivo redatto dal progettista individuato dall'appaltatore delle opere, nell'ambito dell'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (appalto integrato);

3. Il corrispettivo dell'appalto relativo ai lavori è determinato a **misura** ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50 del 2016.

4. La contabilità dei lavori sarà effettuata, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) sarà aggiunto, in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti, l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

5. I pagamenti avverranno ai sensi degli artt. 4.1, 4.2 e 4.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

6. E' previsto il riconoscimento dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, nelle misure ivi previste;

7. Pagamenti per stati di avanzamento lavori, emessi al raggiungimento dell'importo di €. 300.000,00, ai sensi dell'articolo 4.2 del capitolato speciale d'appalto.

8. Pagamenti a saldo, ai sensi dell'articolo 4.3 del capitolato speciale d'appalto.

9. Eventuali ritardi di accredito non potranno essere addebitati a questa Amministrazione Comunale con richieste di risarcimento danni per mancato pagamento.

10. Stante il grave danno all'interesse pubblico determinato dalla possibile perdita dei finanziamenti a valere sul PNRR, a causa di eventuali ritardi nella rendicontazione, qualora non vengano



rispettati i termini inderogabili previsti per l'espletamento del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

11. Ai sensi della normativa vigente in materia, Con riferimento alle attività di progettazione, ogni inadempimento contrattuale da parte dell'appaltatore determinerà l'applicazione di una penale nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo accumulato con riferimento alle scadenze intermedie offerte in sede di gara. In ogni caso, le penali non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare un importo superiore a detta percentuale il contratto di incarico si avrà per risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.

9. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I *soggetti ammessi a partecipare* alla presente procedura sono definiti ai sensi dal combinato disposto degli artt. 45 e 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'operatore economico, **pena l'esclusione dalla procedura**, dovrà essere in possesso dei Requisiti di Idoneità Professionale, di Capacità Economica Finanziaria e Tecnica e Professionale, e dei Requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità.

In sede di gara, l'operatore economico deve attestare il possesso dei citati requisiti, mediante autocertificazione, utilizzando lo specifico modello di Documento di gara unico europeo (di seguito, “**DGUE**”) di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti (Allegato B).

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel presente documento, tutti i soggetti indicati nell'articolo 45, co. 2, del Codice dei Contratti e precisamente: :

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 25 giugno 1909, n. 422, e del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di imprese (di seguito, “**R.T.I.**”) costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero i R.T.I. non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il R.T.I. e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile ovvero i consorzi ordinari non ancora costituiti (in tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da



- indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti);
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, co. 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33;
 - g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (di seguito, "G.E.I.E."), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

Si precisa che l'operatore economico potrà alternativamente:

- 1) qualora sia in possesso dell'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione, rilasciata da organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzato, in corso di validità, nonché dei requisiti indicati ai paragrafi 9.2.2 e 9.3.2 che seguono, presentare offerta per sé ed effettuare direttamente i servizi di progettazione;
- 2) qualora non sia in possesso dei requisiti per la progettazione di cui al punto 1) che precede, presentare offerta indicando i progettisti scelti tra i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice dei Contratti (di seguito, "Progettisti Indicati"), che siano in possesso dei requisiti di cui ai paragrafi 9.2.2 e 9.3.2 che seguono.

Con riferimento al Progettista Indicato, si evidenzia che, non rientrando nella figura del concorrente né in quella di operatore economico, ne è ammessa la sostituzione in caso di carenza sopravvenuta dei requisiti richiesti nel presente documento ai sensi degli articoli 80 e 83 del Codice dei Contratti.

Il medesimo Progettista Indicato non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai sensi dell'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo (di seguito, "**R.T.I.**") o di consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio di concorrenti.

Ai sensi del medesimo articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. Gli operatori economici che intendano partecipare in forma associata dovranno dichiarare, in sede di presentazione della propria offerta, le qualificazioni, con la relativa classificazione, possedute dai singoli componenti il raggruppamento.

I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. dovranno indicare la mandataria (di seguito, "**Mandataria**") e le mandanti (di seguito, "**Mandanti**") specificando ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti le categorie dei lavori.

In sede di offerta, è vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, 19-bis, 19-ter del Codice dei Contratti.

In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 110 del Codice dei Contratti e dell'articolo 186-bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale competente;



- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

In entrambi i casi l'impresa può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di Mandatario e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'Aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'Appaltatore dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Ai sensi dell'articolo 100, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a) le prestazioni relative agli impianti oggetto dell'appalto dovranno essere eseguite da un soggetto in possesso dell'abilitazione di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 recante "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- b) per l'espletamento di eventuali attività di prove di laboratorio che fossero richieste dal Soggetto Attuatore, in quanto propedeutiche alla progettazione è previsto quale requisito di esecuzione il possesso dell'autorizzazione rilasciata con Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 59, commi 1 e 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per i settori di cui alle seguenti circolari:
 - circolare 7617 C.S.LL.PP., per l'esecuzione e certificazione di prove sui materiali;
 - circolare 7618 C.S.LL.PP., per quanto ancora in vigore, per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce;
 - circolare 3/12/2019 n. 633/STC del C.S.LL.PP. per prove e controlli sui materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti.

Le su elencate condizioni di esecuzione relative ai servizi accessori non costituiscono requisiti di partecipazione e, pertanto, non sono richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, ma dovranno essere posseduti dal soggetto che eseguirà le prestazioni al momento dell'avvio dell'esecuzione delle attività.

Requisiti di partecipazione

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 9.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui ai successivi articoli 9.2 e 9.3;
- iii. essere in possesso dei requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, di cui al successivo articolo 9.4;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni individuate nel successivo articolo 9.5.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare il possesso dei citati requisiti, mediante la presentazione del documento di gara unico europeo (di seguito, "**DGUE**") di cui all'articolo 85 del



Codice dei Contratti, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, utilizzando l'Allegato B al presente Disciplinare.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può, altresì, chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.

In ogni caso, ai sensi del medesimo articolo 85, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiederà all'Aggiudicatario di presentare documenti complementari aggiornati. La Stazione Appaltante può invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare il possesso dei requisiti suindicati mediante i mezzi di prova di cui all'articolo 86, co. 4 e 5, del Codice dei Contratti.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 81, co. 1, e 216, co. 13, del Codice dei Contratti, la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'ANAC (servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'articolo 2, co. 3.2, della delibera ANAC n. 157 del 16 febbraio 2016, da produrre in sede di partecipazione alla gara, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento.

Ai sensi dell'articolo 80, co. 12, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'ANAC, che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel Casellario Informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 80 del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 80, co. 5, lett. f-bis), del Codice dei Contratti, l'operatore economico che presenta documentazione o dichiarazioni non veritiero sarà escluso dalla procedura di gara in corso.

Il mancato possesso dei requisiti di partecipazione - in caso di esito negativo delle verifiche dei requisiti, ovvero di mancata comprova degli stessi - è anch'esso motivo di esclusione dalla procedura di gara in corso.

Si specifica che i Progettisti Indicati dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'articolo 80 comma 1 del Codice dei Contratti, di idoneità professionale e di capacità economica finanziaria e tecnica professionale mediante la compilazione dell'Allegato B.2 al presente Disciplinare. Qualora i Progettisti Indicati risultassero privi dei predetti requisiti, l'operatore economico verrà escluso dalla presente procedura.

Previo gradimento espresso dalla Stazione Appaltante, è sempre ammessa la riorganizzazione del Gruppo di Lavoro di cui alla successiva Tabella dell'articolo 9.2.2 del presente Disciplinare per ragioni di carattere organizzativo.

9.1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI ORDINE GENERALE

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti;



- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 24, co. 7, del Codice dei Contratti.

9.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

9.2.1 *Per l'esecuzione dei lavori*

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti ai Lavori in Appalto Integrato, per la parte relativa ai lavori.

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, **a pena di esclusione**, iscrizione nel registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.2.2 *Per i Servizi di Progettazione*

A pena di esclusione il Progettista Indicato, ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice dovrà essere in possesso della qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro, e/o ulteriori e altri requisiti previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura per le figure professionali richieste.

In particolare:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 1, 2, 3 e 5 del D.M. 2 dicembre 2016 n. 263;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede e conseguente stato di "attività" dell'impresa (ovvero, requisito dello svolgimento in concreto dell'attività aziendale), da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto delle prestazioni afferenti la presente procedura.

Il Progettista Indicato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, co. 3, del Codice dei Contratti, dovrà presentare, a pena di esclusione, registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

In particolare, il Progettista Indicato dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta, ossia l'iscrizione all'albo o all'ordine professionale o al registro previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardante l'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura.

Più specificamente, il Progettista Indicato dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili-architettoniche, strutturali ed impiantistiche (in modalità BIM);
- della redazione della diagnosi energetica post intervento e della redazione della certificazione APE post intervento;



Nell'ambito del gruppo di lavoro (di seguito, “**Gruppo di Lavoro**”), le figure richieste per lo svolgimento delle attività di progettazione esecutiva di cui alla presente procedura, sono riportate nella Tabella che segue, con riferimento alle seguenti prestazioni.

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE		
ID	N.	FIGURA RICHIESTA
A	1	Responsabile delle integrazioni delle prestazioni specialistiche rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
B	1	Responsabile della progettazione delle opere architettoniche per la categoria EDILIZIA rappresentato da una figura professionale di Architetto, abilitato ed iscritto al relativo Albo professionale alla sez. “A”
C	1	Responsabile della progettazione per la categoria STRUTTURE , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
D	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI MECCANICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
E	1	Responsabile della progettazione per la categoria IMPIANTI ELETTRICI , rappresentato da una figura professionale di Ingegnere/Architetto abilitato ed iscritto al relativo Albo sez. “A”
F	1	Restauratore , con qualifica acquisita ai sensi dell’articolo 29 e 182 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
G	1	Certificatore Energetico , rappresentato da una figura accreditata ai sensi del D.P.R. n. 75/2013 e della D.G.R. (Regione Piemonte) n. 17-7073 del 04.02.2014 e s.m.i.
H	1	Responsabile del processo BIM in possesso di diploma o laurea (triennale, quinquennale o specialistica) ad indirizzo tecnico.
I	1	Giovane professionista (per soggetti partecipanti in R.T.) , rappresentato da una figura professionale laureata abilitata da meno di cinque anni all’esercizio della professione ed iscritta all’albo professionale

I Progettisti Indicati dovranno essere nominativamente indicati dall’operatore economico nel DGUE.

Si specifica che il presente Disciplinare individua solo qualitativamente le unità stimate, in termini di figure professionali, per lo svolgimento delle prestazioni richieste.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

Potranno essere richieste anche le seguenti prestazioni:

- redazione del progetto di prevenzione incendi e della documentazione e certificazioni ai fini della S.C.I.A. ai sensi del d.P.R. 01 agosto 2011 n. 151;

per le quali potrà trovare applicazione l’integrazione del Gruppo di Lavoro secondo le modalità descritte nel Disciplinare.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.



La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

I professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro, personalmente responsabili, devono essere indicati dall'operatore economico all'interno dell'Allegato B.2, nella sezione **"REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 9.2.2 DEL DISCIPLINARE"**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali e la forma di partecipazione all'interno del raggruppamento.

Ai fini della comprova dei requisiti di ordine professionale l'operatore economico dovrà caricare, **a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante**, sulla Piattaforma Telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli la copia del titolo abilitante alla professione (Albi/Ordini Professionali/Registri pubblici), ovvero una dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

SI PRECISA CHE I PROGETTISTI INDICATI QUALI COMPONENTI IL GRUPPO DI LAVORO NON SONO, IN OGNI CASO, CONSIDERATI QUALI OPERATORI ECONOMICI. PERTANTO, NON SARANNO, IN OGNI CASO, CONSIDERATI QUALI SOGGETTI COMPONENTI DELL'EVENTUALE RAGGRUPPAMENTO.

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE

9.3.1 Per l'esecuzione dei lavori

A pena di esclusione, ai sensi degli articoli 83, co. 2 e 146, co. 4, del Codice dei Contratti, nonché delle disposizioni del D.M. 22 agosto 2017, n. 154 e del D.M. n. 248/2016, l'operatore economico dovrà possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle Categorie di Lavorazione dei lavori, con le classifiche minime richieste ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento e in conformità all'allegato «A» al citato d.P.R. n. 207/2010, il tutto come di seguito riportato:

- a) categoria **OG2** in classifica **III**;
- b) categoria, **OS2-A** in classifica **II**;

9.3.2 Per i Servizi di Progettazione

A pena di esclusione il Progettista Indicato per la progettazione dovrà dimostrare l'avvenuto svolgimento, ai sensi delle Linee guida ANAC "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", par. 2.2.2.1 lettera c) del cap. IV, nel decennio antecedente la data di invio della lettera d'invito, **2 servizi di ingegneria e di architettura (c.d. di punta)**, di cui all'art. 3, co. 1 lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori, per un importo totale, per ogni classe e categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante, pari o superiore ad almeno **0,80 volte** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e, precisamente:

ID Opere	Grado di Complessità	Importo dei lavori (euro)	Coeff.	Importo dei lavori coeff. 0,80
E.22	1,55	1.211.394,43	0,80	969.115,54
S.04	0,90	260.526,85	0,80	208.421,48
IA.01	0,75	24.555,36	0,80	19.644,29
IA.02	0,85	119.174,46	0,80	95.339,57
IA.03	1,15	103.760,07	0,80	83.008,06



Con riferimento agli ID Opere relativi alle categorie Edilizia e Strutture, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Con riferimento agli ID Opere relativi alla categoria Impianti, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa destinazione funzionale, le attività, svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Si precisa che:

- in luogo dei due Servizi di Punta, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico Servizio di Punta purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;
- verranno presi in considerazione i Servizi di Punta ultimati nel decennio antecedente la data di invio della lettera d'invito ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 46, co. 2, del Codice dei Contratti, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 -bis, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti sopra richiesti per l'affidamento della prestazione, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

N.B. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo è dichiarato dall'operatore economico mediante la compilazione dell'Allegato B.2, nella sezione "REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICA E PROFESSIONALE DI CUI ALL'ART. 9.3 DEL DISCIPLINARE".

La comprova del requisito relativo ai Servizi di Punta dovrà avvenire come segue, ai sensi dell'Allegato XVII del Codice dei Contratti:

a) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico**, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.I.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi di progettazione, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
- la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
- l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

b) **nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato**, l'operatore economico dovrà presentare:

- copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica



amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;

- ii. copia del/dei contratto/contratti da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico;
- iii. la copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso, in base all'articolo 9 della deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012);
- iv. l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analogica).

L'operatore economico, a seguito della richiesta da parte della Stazione Appaltante, dovrà caricare tale documentazione sulla Piattaforma Telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli accedendo all'area “*Documentazione di Aggiudicazione*” della stessa, con le modalità indicate al punto 1.10 dell'ALLEGATO A MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA IN PIATTAFORMA TELEMATICA - TIMING DI GARA.

Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti elencati ai paragrafi 9.2.2 e 9.3.2 che precedono.

Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non possiedano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare un progettista, in possesso dei requisiti suddetti.

9.4. REQUISITI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

L'operatore dovrà essere in possesso dei requisiti di seguito specificati.

- *[Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50]* A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, tenuti (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (di seguito, “**Codice delle Pari Opportunità**”), devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa a quanto appena sopra prescritto, si precisa che,

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità),

a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del citato D.L. 77/2021, gli operatori economici che occupano oltre cinquanta (50) dipendenti, e che si trovano in una delle condizioni



descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, devono produrre al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità specificate al successivo punto I) dell'articolo 15.1, copia del rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

9.5. ULTERIORI DICHIARAZIONI

L'operatore economico dichiara:

1. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella lettera d'invito, nel presente Disciplinare e nei suoi allegati;
2. di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento e resa disponibile nel sito internet della Stazione Appaltante;
3. di impegnarsi alla presentazione della garanzia definitiva per la stipula del Contratto d'appalto e delle polizze assicurative previste nel presente Disciplinare;
4. di impegnarsi, in occasione dell'esecuzione del Contratto, al rispetto di obblighi derivanti da eventuali Protocolli di Legalità sottoscritti dalla Stazione Appaltante o per essa comunque vincolanti;
5. di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione;
6. di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. log di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
7. di riservarsi la facoltà di subappaltare e, in caso di esercizio di detta facoltà, di subappaltare a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, risultino iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita dall'articolo 30 del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 15 dicembre 2016, n. 229;
8. di fare ricorso al subappalto qualificante qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Categorie Accessorie ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del presente Disciplinare, subappaltando a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti e, ove compatibile, ai sensi dell'articolo 105, co. 2 del Codice dei Contratti, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'"Anagrafe antimafia degli esecutori" istituita ai sensi dell'articolo 30 dell'anzidetto D.L. n. 189/2016;
9. di far sì, nel caso di ricorso al subappalto, che il contratto di subappalto recepisca, anche a carico del subappaltatore (i) i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nel Contratto d'appalto, concorrendo il subappaltatore, con l'Aggiudicatario, al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile previste nel presente Disciplinare; nonché (ii) le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
10. che, qualora si rendesse necessario in ragione di sopravvenute Prestazioni Accessorie non inizialmente previste, farà ricorso alle modalità di cui al presente Disciplinare;
11. di applicare, ai sensi dell'articolo 50, co. 1, del Codice dei Contratti, in caso di aggiudicazione, i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;



12. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, co. 2, del Codice dei Contratti, i requisiti particolari richiesti dalla Stazione Appaltante nel caso in cui questi risulterà Aggiudicatario;
13. di accettare, ai sensi dell'articolo 23, co. 12, del Codice dei Contratti, l'attività progettuale svolta in precedenza della quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
14. di assumersi gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR;
15. di assumersi gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, agli obblighi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
16. di obbligarsi, in particolare, ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione dell'appalto, di assicurare una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione);
17. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
18. in caso di aggiudicazione dell'appalto, se occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), di obbligarsi a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021;
19. ai sensi dell'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, dunque, di aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla citata legge 68/1999;
20. di autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 53, co. 5, del Codice dei Contratti;
21. di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere le comunicazioni di cui agli articoli 52 e 76 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, ovvero, in caso di impossibilità di utilizzo della P.E.C., all'indirizzo di posta ordinaria indicato nel DGUE;
22. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);

Inoltre, per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

23. di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;



24. di impegnarsi a fornire alla Stazione Appaltante i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76 del Codice dei Contratti;
25. di essere consapevole che qualora gli elaborati tecnici fossero sottoscritti analogicamente (in assenza nel Paese di origine dell'operatore dell'obbligo del possesso di firma digitale), l'offerta sarà considerata, stante l'utilizzo della Piattaforma Telematica, valida e riconducibile all'operatore economico come individuato nella busta amministrativa.

Per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del medesimo Regio Decreto:

- di avvalersi dei requisiti di un altro operatore ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;
- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis, del R.D. n. 267/ 1942, successivamente al deposito del decreto di apertura della procedura:

- di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato;
- di non partecipare alla gara quale Mandatario di un raggruppamento temporaneo e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, co. 6, del R.D. n. 267/1942.

Le suddette dichiarazioni dovranno essere rese dall'operatore economico nella compilazione del DGUE.

9.6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA

9.6.1. Requisiti di ordine generale, requisiti specifici del PNRR relativi al rispetto degli obblighi sulle pari opportunità, e Ulteriori dichiarazioni

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, quelli di idoneità professionale di cui all'articolo 9.2 e, sussistendone i presupposti, quelli di cui all'articolo 9.4, dovranno essere posseduti, e le ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 9.5 dovranno essere rese

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari, costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T. e del consorzio;
- ii. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e di consorzi tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

Si precisa che tutti i soggetti indicati o associati per lo svolgimento dei servizi di progettazione, dovranno possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 9.1, e, sussistendone i



presupposti, i requisiti di cui all'articolo 9.4, inoltre dovranno rendere le Ulteriori dichiarazioni di cui all'articolo 9.5.

9.6.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

9.6.2.1. Per l'esecuzione lavori

A pena di esclusione, i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito.

A pena di esclusione, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., ciascun componente deve possedere i requisiti per la parte di prestazioni che si impegna a eseguire.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 3, 83, co. 2, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di **tipo orizzontale**, la Mandataria deve possedere le qualificazioni SOA, per TUTTE le Categorie di Lavorazione previste dalla documentazione di gara, ciascuna **con CLASSIFICA almeno pari a quella minima richiesta e SUPERIORE alle classifiche delle Categorie di Lavorazione previste dalla documentazione di gara possedute ovvero spese dalle Mandanti**.

A parità di classifiche delle Categorie di Lavorazione previste dalla documentazione di gara, possedute dai componenti del raggruppamento, l'operatore economico che assumerà il ruolo di Mandataria sarà quello individuato al momento della prestazione dell'offerta.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, co. 1, 83, co. 2 del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di **tipo verticale**, la Mandataria deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria di Lavorazione Primaria prevista dalla documentazione di gara con classifica almeno pari alla classifica minima richiesta e la Mandante deve possedere la qualificazione SOA relativa alla Categoria di Lavorazione Secondaria prevista dalla documentazione di gara con classifica almeno pari alla classifica minima richiesta.

A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 48, co. 6, del Codice dei Contratti, in caso di R.T.I., di consorzi ordinari e di G.E.I.E., di **tipo misto**, la Mandataria del sub raggruppamento, costituito per ciascuna Categoria di Lavorazione prevista dalla documentazione di gara deve possedere la relativa qualificazione SOA con classifica superiore a quella posseduta ovvero spesa dalle Mandanti e almeno pari alla classifica minima richiesta.

La Mandataria del sub raggruppamento costituito in relazione alla Categoria di Lavorazione Primaria deve coincidere con la Mandataria del raggruppamento nel suo complesso con classifica almeno pari alla classifica minima richiesta.

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 47 e 83, co. 2 del Codice dei Contratti, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio;
- b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio se concorre in proprio ovvero, qualora venga designata una consorziata quale esecutrice, dalla impresa consorziata designata.

Con specifico riferimento alle lavorazioni delle categorie di cui ai Beni Culturali, anche ai fini di quanto previsto in materia di Prestazioni Accessorie di cui al presente Disciplinare, la consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori **dovrà possedere in proprio la qualificazione SOA relativa alle lavorazioni che esegue**.

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia devono dimostrare di possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara secondo le modalità indicate nell'articolo 62 del d.P.R. n. 207/2010.



9.6.2.2. Per i servizi di Progettazione

Nel caso in cui vengano indicati più soggetti per lo svolgimento dei servizi di progettazione il requisito dei due Servizi di Punta di cui all'articolo 9.3.2 può essere posseduto da due diversi soggetti.

Rimane fermo che il requisito dei due Servizi di Punta non è frazionabile e che l'importo indicato, è da intendersi complessivamente e non riferito ad ogni Servizio di Punta.

Il requisito dei due Servizi di Punta relativo alla singola categoria e ID deve essere posseduto dal Gruppo di Lavoro nel suo complesso.

Nei casi in cui i Progettisti Indicati siano consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria i requisiti di cui all'articolo 9.3.2, relativo ai Servizi di Punta, devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio indicato, ovvero dalle consorziate designate quali esecutrici.

Ai sensi dell'articolo 47, co. 2 -bis del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 46, co. 1, lett. f), del medesimo Codice dei Contratti, documentano il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare per l'affidamento del servizio, con riferimento all'effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del medesimo Codice dei Contratti **NON** è ammesso.

Altresì **NON** è ammesso il ricorso all'articolo 92, co. 5, del Regolamento.

11. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

11.1 Garanzia provvisoria

L'offerta **non** deve essere corredata da alcuna garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L. n. 120/2020 e s.m.i.

11.2 Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario dovrà produrre, la garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e la garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., denominata "garanzia per la risoluzione", così come prevista dall'art. 104 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le specifiche qui di seguito riportate:

- "garanzia di buon adempimento": costituita con le modalità di cui all'articolo 103 commi 1 e 2, pari al cinque per cento fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1 con validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- "garanzia fideiussoria per la risoluzione": di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, che copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori, con efficacia a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente; tale garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escissione, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.



Le garanzie dovranno essere conformi allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, assistita, in quanto parte integrante della stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del citato Decreto ministeriale.

Le garanzie di sopra, devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Nel caso di escusione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l’indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l’escusione.

11.3 Polizza assicurativa

11.3.1 Per l’esecuzione dei lavori

Contestualmente alla stipula del Contratto, l’Aggiudicatario, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa che copra i danni causati dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e presentata al Soggetto Attuatore almeno dieci (10) giorni naturali e consecutivi prima della consegna dei lavori.

Tale polizza dovrà prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del Contratto, così distinta:

- partita 1) per le opere oggetto del Contratto: importo non inferiore all’importo del contratto;
- partita 2) per le opere preesistenti: importo non inferiore all’importo del contratto;
- partita 3) per demolizioni e sgomberi: importo pari al 15% degli importi di cui sopra;

La suddetta polizza dovrà coprire anche la responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) e per rischi di responsabilità verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) per un importo assicurato (massimale/sinistro) non inferiore ad €. 4.000.000,00.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese mandanti.

11.3.2 Per i Servizi di Progettazione

Ai sensi dell’articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il Progettista Indicato dovrà essere munito di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

In particolare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre una polizza di responsabilità civile professionale, rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo “*responsabilità civile generale*” nel territorio dell’Unione Europea, con specifico riferimento ai lavori cui afferisce la progettazione con un massimale garantito, non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00.

La polizza dovrà coprire i rischi di cui all’articolo 106, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti derivanti da errori od omissioni progettuali che possano determinare a carico dei Soggetti Attuatori nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. La mancata presentazione della polizza così come richiesta determinerà la decadenza dall’incarico e autorizzerà la sostituzione del Progettista Indicato.

Qualora l’Aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’articolo 1, co. 148 della Legge. 4 agosto 2017 n. 124.



In ogni caso, la polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e tirocinanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

12. SOPRALLUOGO ASSISTITO OBBLIGATORIO

E' **obbligatoria** la visita di sopralluogo "assistito" da parte del concorrente, **pena l'esclusione dalla procedura di gara**, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo può essere effettuato solo nei seguenti giorni, con ritrovo in Via Cagna n. 12, in una delle date ed ore indicate di seguito:

- lunedì 17.07.2023 primo ritrovo alle ore 10:00 e secondo ritrovo alle 15:00;
- mercoledì 19.07.2023 primo ritrovo alle ore 10:00 e secondo ritrovo alle 15:00;

A pena di inammissibilità il sopralluogo potrà essere eseguito:

- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'impresa, come risultanti da certificato C.C.I.A.A.;
- da un dipendente dell'impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;

- b) il soggetto che richiede il sopralluogo comunica via PEC indirizzata al SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO, VALORIZZAZIONE PATRIMONIALE E OPERE PUBBLICHE – SERVIZIO IMMOBILI (protocollo@cert.comune.vercelli.it), entro il termine previsto dal TIMING DI GARA, la data e l'orario in cui intende effettuare il sopralluogo. La comunicazione, con allegata carta di identità e certificato C.C.I.A.A.(se del caso), deve contenere:

1. l'indicazione della PEC - che deve essere quella utilizzata per l'invio della comunicazione sopra indicata;
2. copia dell'eventuale procura notarile;
3. copia del documento di riconoscimento del soggetto che effettua il sopralluogo.

La stazione appaltante per improvvista assenza del personale addetto oppure per l'elevato numero di richieste, potrà comunicare l'eventuale slittamento della data. In caso contrario, il giorno stabilito dall'impresa si intende accettato senza alcuna conferma scritta. Lo stesso richiedente il giorno stabilito, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, prenderà visione dei luoghi e, dopo la visita, ritirerà l'attestazione rilasciata dagli uffici della stazione appaltante;

- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento **per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario**;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico **mandatario o capogruppo** oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l'operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il



consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative.

N.B.: E' esclusiva responsabilità dell'offerente consegnare in forma completa alla S.A **prima dell'effettuazione del sopralluogo** tutta la documentazione richiesta dal presente articolo.

La Stazione Appaltante rilascerà **attestazione di avvenuto sopralluogo assistito in sito**; l'assenza di tale attestazione è **causa di esclusione** tranne il caso in cui il sopralluogo assistito sia accertato d'ufficio e risulti agli atti della Stazione appaltante. **Tale attestazione a pena di esclusione deve essere presentata da tutti i partecipanti nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di raggruppamento.**

13. SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispetto delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti, per le sole prestazioni subappaltabili come innanzi indicate, è soggetto, ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016, ad autorizzazione da parte della Stazione Appaltante che **non provvederà al pagamento diretto** dei subappaltatori tranne se ricorrono i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 1, del Codice dei Contratti, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti stesso, il Contratto non può essere ceduto a terzi, né può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Al fine di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e così prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, i subappaltatori dovranno essere iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della citata L. n. 190/2012, ovvero nell'“Anagrafe antimafia degli esecutori” istituita dall'articolo 30 del citato D.L. n. 189/2016.

L'operatore che intende ricorrere al subappalto è **obbligato per la partecipazione ad indicare** quale prestazione intende subappaltare tra quelle subappaltabili e dovrà dimostrare che in capo al subappaltatore che sia qualificato per l'espletamento della prestazione stessa e sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.

Si precisa che i consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e dei consorzi tra imprese artigiane ai propri consorziati.

È ammesso il ricorso alla subfornitura nel caso in cui l'intervento comporti l'acquisto di beni, attrezzature o materiali.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del Codice dei Contratti, i consorzi stabili di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Stazione Appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire **gli stessi standard qualitativi e prestazionali** previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il subappaltatore è altresì tenuto espressamente a vincolarsi ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico



e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, meglio dettagliati nello Schema di Contratto. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al successivo articolo 12 del presente Sub-Disciplinare; nonché
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.

Il subappaltatore è comunque responsabile in solido con l'appaltatore per le prestazioni a lui affidate.

Per il subappalto dovranno essere rispettate tutte le clausole riportate all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

13.1 Prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario

Ai sensi dell'art. 105 c. 2 terzo periodo, così come sostituito dall'art. 49, comma 2, lettera a), della legge n. 108 del 2021, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza, tenuto conto della particolare natura del bene e della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, sono le seguenti:

- **Cat. OG2** - Quota di manodopera relativa alle lavorazioni prettamente di restauro del Bene tutelato dalla Soprintendenza e cioè, a titolo indicativo e non esaustivo, le opere murarie, di ritinteggiatura esterna ed interna, di restauro delle facciate, l'asportazione di elementi che dovranno essere riutilizzati (pavimenti, manto di copertura, ecc.);
- **Cat. OS2A** - Ogni opera ricompresa nella categoria;

14. CONTRIBUTO ALL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

A pena di esclusione ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire, per il CIG **9935001E2C** associato alla presente procedura, **prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta**, un pagamento dell'importo di **euro 165,00 (centosessantacinque/00)**, a titolo di contributo, in favore dell'ANAC, secondo le "Istruzioni" consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione "Gestione Contributi Gara" - <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'ANAC - <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il mancato pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, co. 9, del Codice dei Contratti, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 266/2005.



15. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato A *“Modalità di presentazione dell'offerta in Piattaforma Telematica – Timing di Gara”* che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 15.1;
- b) la documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 15.2;
- c) l'offerta economica, di cui al successivo paragrafo 15.3.

Ai sensi dell'articolo 85, co. 2, del Codice dei Contratti, l'operatore economico si avvarrà del DGUE (Allegato B al presente Disciplinare) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante per avanzare la domanda di partecipazione e rendere le dichiarazioni necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lettera s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, co. 9 del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, co. 3, 86 e 90 del Codice dei Contratti.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 32, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare:

A. DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, il DGUE come di seguito meglio specificato:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;



- iii. **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;**
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dovrà essere presentato il DGUE del consorzio (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna consorziata esecutrice (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della consorziata esecutrice**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle imprese consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto proprio;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che potranno essere eseguite nell'ambito dei singoli Contratti Specifici da ciascun operatore economico, che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 48, co. 13, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate le categorie che saranno eseguite dai singoli componenti;
- iii. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In caso di R.T.I., consorzi e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 48, co. 12, del Codice dei Contratti, dovrà essere presentato il DGUE del Mandatario (**firmato digitalmente dal suo legale rappresentante**) e un DGUE per ciascuna Mandante (**firmato digitalmente dal legale rappresentante della Mandante**); il DGUE, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del Codice dei Contratti, le categorie possedute e spese che saranno eseguite da ciascun operatore economico che costituirà il R.T.I., il consorzio o il G.E.I.E.;
- ii. indicare l'impresa Mandataria, sulla base delle indicazioni di cui al precedente articolo 9.6.2.;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese costituiranno il R.T.I. o il consorzio;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata come Mandataria, la quale stipulerà il Contratto in nome e per conto proprio e delle Mandanti;
- v. essere accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

All'interno del DGUE l'operatore economico dovrà dichiarare di possedere i requisiti richiesti nel presente Disciplinare.

La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da un soggetto munito di idonei poteri (la cui procura sia stata allegata all'interno della documentazione amministrativa) per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, ossia:

- i. titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ii. soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- iii. soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- iv. se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - a. membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (ivi compresi institori e procuratori generali);
 - b. membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;



- c. soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- d. direttore tecnico;
- e. socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche, i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80 del Codice dei Contratti, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- v. soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque fino alla presentazione dell'offerta;
- vi. in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di indizione della procedura e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, tutti i soggetti sopra indicati, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fusesi nell'anno antecedente l'invio della lettera d'invito e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente (in tal caso, il concorrente dovrà indicare, nel medesimo spazio, anche la data dell'operazione societaria, la data di efficacia e gli operatori coinvolti).

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 80, co. 5, del Codice dei Contratti, si precisa, altresì, che l'operatore economico dovrà dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Con esclusivo riferimento ai reati di cui agli articoli 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., l'operatore economico dovrà, altresì, dichiarare la sussistenza o meno di provvedimenti di condanna non definitivi con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti.

Nel caso in cui l'operatore economico dichiari, con riferimento sia all'operatore economico stesso in quanto persona giuridica che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, co. 3, del Codice dei Contratti, condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sulla sua integrità o affidabilità di cui all'articolo 80, co. 1 e 5, del Codice dei Contratti, o siano state adottate misure di self cleaning, dovrà produrre, all'interno della documentazione amministrativa, tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione Appaltante ogni opportuna valutazione.

B. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per il DGUE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00)**, relativa al DGUE.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", anche mediante il pagamento tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: "RP"; codice ufficio di cui al punto 6 del modello "F23": codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento al DGUE**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.



Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

C. Mandato o atto costitutivo in caso di R.T.I. costituiti, consorzi o G.E.I.E.

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, in caso di R.T.I. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di consorzi o G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- i. in originale su supporto informatico, **sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T.I. e corredata da autentica notarile digitale di firma**, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

D. Atto costitutivo e statuto vigente, corredata dal verbale di assemblea, in caso di consorzi ex articolo 45, co. 2, lett. b) e c), del Codice dei Contratti e di soggetti non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa le copie dell'atto costitutivo, nonché dello statuto vigente, corredata dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, **sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio**.

E. Procure

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti.

Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredata da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

F. PASSOE

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa, la copia del documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPass, cd. "PASSOE", ottenuto dal sistema presso il sito:

<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al servizio

AVCPass, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura. **La mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione.** Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulta allegato il PASSOE, la stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per la presentazione dello stesso. **La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio.**



Si precisa che:

- i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;
- ii. i R.T.I. costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario.

Il PASSOE può essere allegato senza sottoscrizione digitale.

Nel caso in cui l'operatore economico abbia indicato i progettisti incaricati di redigere il progetto, o nel caso in cui non facciano parte del proprio staff di progettazione, l'operatore economico dovrà produrre il PASSOE nel quale sia nominativamente segnalato ciascun Progettista Indicato.

In particolare, gli stessi dovranno essere indicati, ai soli fini del buon esito dell'acquisizione del PASSOE, come "mandante" (si veda il chiarimento numero N-14 rilasciato sul sito dell'ANAC https://www.anticorruzione.it/-/AVC_Pass).

G. Contributo all'ANAC

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa la scansione della ricevuta di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per la partecipazione alla procedura.

H. [Eventuale se l'operatore economico occupa un numero di dipendenti superiore a 50] Rapporto sulla situazione del personale (cd. obbligo sulle pari opportunità previsto dal PNRR)

L'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti, a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata dell'**ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

In alternativa alla predetta copia scansionata dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, si precisa che:

- i. in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità (ovvero, dell'inosservanza dell'obbligo di redazione e trasmissione, ogni due anni, del citato rapporto), oppure
- ii. in caso di non dovuta applicazione, fino al 2 dicembre 2021, del predetto obbligo di redazione e trasmissione del citato rapporto (si rammenta come, difatti, con decorrenza dal 3 dicembre 2021, l'articolo 3 della legge 5 novembre 2021, n. 162 abbia ridotto da cento (100) a cinquanta (50) dipendenti la soglia dimensionale delle imprese tenute all'osservanza del predetto obbligo di redazione e trasmissione previsto dal comma 1 del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità), l'operatore economico che **occupa oltre cinquanta (50) dipendenti** e che si trova in una delle condizioni descritte ai punti i) e ii) che immediatamente precedono, **a pena di esclusione**, ai sensi dell'articolo 47, co. 2, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, copia scansionata del **rapporto redatto, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità.

I. Attestazione SOA ed eventuale contratto di rinnovo quinquennale/di verifica triennale

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, la copia dell'attestazione SOA in corso di validità e nei casi previsti dalla normativa l'eventuale documentazione attestante l'avvenuta sottoscrizione del contratto di rinnovo e/o documentazione



attestante l'avvenuta richiesta di verifica triennale. Tale documentazione può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

J. Dichiarazione Progettisti Indicati

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa, apposita dichiarazione, redatta attraverso la compilazione dell'Allegato B.2 – Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti progettista indicato, debitamente compilato da ogni Progettista Indicato, come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscritto/i.

Dichiarando:

- i. il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, segnatamente, quelli di moralità di cui all'articolo 80, commi 1, 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, "Codice dei Contratti"), di cui all'articolo 9.1 del Disciplinare;
- ii. il possesso dei requisiti di idoneità professionale e il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, di cui rispettivamente agli articoli 9.2.2 e 9.3.2 del Disciplinare;
- iii. di assumersi, ove applicabili, gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (PNRR);
- iv. di non essere stato indicato da due o più concorrenti e di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del concorrente da cui è stato indicato, a svolgere la progettazione esecutiva dell'intervento sino all'approvazione della stessa, nei tempi e nei modi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto del progetto definitivo posto a base di gara e dagli atti di gara;
- v. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera d'invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;

K. Dichiarazione afferente l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa apposita dichiarazione, redatta attraverso la compilazione dell'Allegato C – Dichiarazioni afferenti all'Offerta Economica, come di seguito meglio specificato:

- i. compilata in lingua italiana;
- ii. resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000;
- iii. **sottoscritta digitalmente**;
- iv. accompagnata da una copia valida di un documento di identità del/i sottoscritto/i.

Dichiarando:

- i. di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale d'Appalto, il computo metrico, la lettera d'invito ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute;
- ii. di essersi recato sui luoghi ove devono eseguirsi i lavori, di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- iii. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;



- iv. di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
 - v. di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
 - vi. di avere effettuato uno studio approfondito degli atti progettuali comprensivo degli allegati, di ritenerli adeguati e sostenibili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
 - vii. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione;
 - viii. che l'offerta è stata formulata tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - ix. che l'offerta economica sarà vincolante per il soggetto candidato per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara;
- e impegnandosi irrevocabilmente:
- x. in caso di aggiudicazione, a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, al soggetto individuato quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (da compilarsi per le associazioni temporanee non ancora costituite);

L. Attestazione di pagamento della imposta di bollo per la dichiarazione afferente l'offerta economica

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della documentazione amministrativa la prova dell'avvenuto **pagamento dell'imposta di bollo, pari ad €. 16,00 (sedici/00)**, relativa all'offerta economica.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere ai sensi del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, rubricato *“Disciplina sull'imposta di bollo”*, anche mediante il pagamento tramite il modello **“F23”** dell'Agenzia delle Entrate (**codice tributo: 456T; causale: “RP”; codice ufficio di cui al punto 6 del modello “F23”: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento; indicare nella causale il CIG della procedura a cui intende partecipare con l'indicazione del riferimento all'offerta economica**), nonché tramite modello F24.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/come-versare-f23>.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della ricevuta di versamento.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

In caso di assenza di versamento, la Stazione Appaltante sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto d.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T.I., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.I.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.



M. Attestazione di avvenuto sopralluogo assistito

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della documentazione amministrativa la scansione dell'attestazione di avvenuto sopralluogo assistito rilasciata dalla Stazione Appaltante in sede di svolgimento del sopralluogo stesso, evita di pagamento del contributo in favore dell'ANAC, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale. La predetta dimostrazione è richiesta per la partecipazione alla procedura.

I contenuti della documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

	DOCUMENTO/ DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE (allegato B)	<p>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DGUE DEL CONSORZIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p> <p>R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DGUE DEL MANDATARIO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, E UN DGUE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE</p>	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DOMANDA DI AMMISSIONE		ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO COSTITUITO
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLE LETT. B) E C) DELL'ARTICOLO 45, CO. 2, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE



E	PROCURA		ALLEGARE SE DEL CASO
		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: PASSOE DELL'OPERATORE ECONOMICO	
		OPERATORE ECONOMICO SINGOLO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI L'OPERATORE ECONOMICO E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
F	PASSOE	CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE SINGOLO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATE LE CONSORZIATE ESECUTRICI DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	ALLEGARE
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO	
		R.T.I., G.E.I.E. E CONSORZIO ORDINARIO SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO con PROGETTISTA/I INDICATO/I: UNICO PASSOE NEL QUALE SIANO INDICATI TUTTI I COMPONENTI DEL R.T.I. O DEL CONSORZIO ORDINARIO E IL/I PROGETTISTA/I INDICATO/I	
G	CONTRIBUTO ANAC		ALLEGARE
H	[solo per operatori che occupano oltre 50 dipendenti] RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ OPPURE RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE E RELATIVA ATTESTAZIONE DI	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: RAPPORTO E RELAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: RAPPORTO E RELAZIONE DEL CONSORZIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL	



	TRASMISSIONE	RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: RAPPORTO E RELAZIONE DEL MANDATARIO, FIRMATI DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE, UN RAPPORTO E RELAZIONE PER CIASCUNA MANDANTE, FIRMATI DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
I	ATTESTAZIONE SOA ED EVENTUALE CONTRATTO DI RINNOVO QUINQUENNALE/DI VERIFICA TRIENNALE		ALLEGARE
J	DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI (allegato B.2)	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PROGETTISTA INDICATO	ALLEGARE
K	DICHIARAZIONE AFFERENTE L'OFFERTA ECONOMICA (allegato C)	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZI STABILI, CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE R.T.I., G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: DICHIARAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MANDATARIO, E FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN MANDANTE	ALLEGARE
L	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE AFFERENTE L'OFFERTA ECONOMICA		ALLEGARE
M	ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO ASSISTITO		ALLEGARE



A PENA DI ESCLUSIONE, NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA O ALL'OFFERTA ECONOMICA.

15.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

A pena di esclusione la documentazione tecnica dovrà contenere l'offerta tecnica, ossia i documenti indicati nella successiva Tabella.

RELAZIONE OFFERTA TECNICA				
ELAB.	NUMERO MASSIMO DI PAGINE DELL'INTERA RELAZIONE	PARAGRAFI E SUB-PARAGRAFI	NUMERO MASSIMO DI PAGINE PER CIASCUN PARAGRAFO	LIMITI EDITORIALI PER CIASCUN PARAGRAFO
RELAZIONE UNICA	<p>9 escluse copertina ed indice (se presenti), ed incluse eventuali tabelle, immagini, figure o disegni.</p> <p>Le copie delle certificazioni richieste, non saranno considerate nel numero massimo di pagine.</p>	<p>A - SCHEDE ILLUSTRATIVE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE Il paragrafo A si deve comporre di tre schede illustrate, ciascuna relativa ad uno dei sub-criteri riportati nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio A.1.1, A.1.2, A.1.3. Ciascuna SCHEDA ILLUSTRATIVA si riferisce ad un servizio svolto dal concorrente ritenuto significativo della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'appalto.</p> <p>Il paragrafo A deve inoltre contenere il sub-criterio riportati nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio A.2 e allegare la/le Certificazione/i di cui al sub-criterio riportato nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio A.3.</p>	<p>3 (1 per ogni scheda illustrativa)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A3 • font: times new roman; • font size: 11; • interlinea: 1,5.
		<p>B – MIGLIORAMENTO / INTEGRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE / IMPIANTISTICHE I sotto paragrafi del paragrafo B dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio B.1, B.2.</p> <p>C – SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH I sotto paragrafi del paragrafo C dovranno essere suddivisi sulla base dei relativi sub-criteri riportati nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio C.1 e C.3.</p>	<p>6 inclusi eventuali tabelle, immagini, figure o disegni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • formato: A4 • font: times new roman; • font size: 11; • interlinea: 1,5 singola.



		<p>Inoltre, il concorrente dovrà allegare la Certificazione di cui al sub-criterio riportato nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio C.2.</p> <p>D - ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR Il concorrente dovrà allegare la Certificazione di cui al sub-criterio riportato nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio D.1. Inoltre, il sotto paragrafo del paragrafo D dovrà essere suddiviso sulla base del relativo sub-criterio riportato nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio D.2.</p> <p>E - CRITERIO PREMIANTE Il concorrente dovrà allegare le certificazioni di cui ai sub-criteri riportati nella Tabella all'art. 15.5, ovvero sub-criterio E.1.</p>	
--	--	---	--

Le relazioni e la documentazione di cui alla precedente Tabella:

- dovrà essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna di esse il numero della pagina ed il numero totale di pagine (es. 4 di 7);
- recare in ciascuna pagina il CIG afferente alla presente procedura e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente:
 - i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
 - ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
 - iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
 - iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo, con riferimento a ciascun paragrafo, indicato nella Tabella precedente e per l'intera Relazione (max 9 pagine) non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc...

In tale ultimo caso l'operatore è tenuto a fornire una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione presentata i cui contenuti integrano eventuali segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'articolo 53, co. 5, lett. a del Codice dei Contratti. Si precisa che, qualora un altro partecipante alla procedura eserciti la facoltà di accesso agli atti a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara, le parti sopra indicate saranno comunque suscettibili di autonomo e discrezionale apprezzamento da parte della Stazione Appaltante sotto il profilo della validità e pertinenza delle ragioni prospettate a sostegno dell'opposto diniego.



Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensione inferiore a 100 MB (Megabyte).

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

I contenuti della documentazione tecnica sono quindi riepilogati come segue:

DOCUMENTO	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
COPIA CERTIFICAZIONI	FIRMATE DIGITALMENTE	ALLEGARE

15.3. OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione la documentazione economica dovrà contenere esclusivamente l'Offerta Economica, redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base di gara, con le seguenti precisazioni:

- i. il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
- ii. è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, predeterminati dalla Stazione appaltante non soggetti a ribasso;
- iii. è corredata obbligatoriamente dall'indicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del decreto legislativo n. 50 del 2016, dell'incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;

L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del Mandatario;
- in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del Mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla documentazione economica, stante anche l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura..

15.4. TRASMISSIONE OFFERTA E CARICAMENTO DOCUMENTAZIONE PIATTAFORMA TELEMATICA

L'operatore economico dovrà depositare la propria offerta economica telematica, secondo le modalità previste al punto 1.11 dell'allegato A "Modalita' di presentazione dell'offerta in piattaforma telematica - Timing di gara" presente Disciplinare di Gara.

15.5. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 2, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicati.



Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO
1	OFFERTA TECNICA	80
2	OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE		100

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella.

ID	CRITERI/SUB-CRITERI	Punti max	Punti max	Punti max sub
A	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE	80	24	
A.1	<p>Professionalità e adeguatezza dell'offerta</p> <p>Con riferimento ai progettisti del proprio staff o ai Progettisti Indicati, il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare, per un massimo di <u>tre (3) servizi significativi svolti negli ultimi 10 anni</u>, la capacità professionale maturata nel condurre tutte le operazioni riguardo ai servizi di progettazione e/o coordinamento della sicurezza in fase di progettazione svolti per prestazioni riguardanti interventi di <u>restauro e risanamento conservativo di immobili, di cui 1 (uno) turrito</u> pubblici e/o privati di interesse storico culturale soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, qualificabili come affini in termini di complessità e dimensioni a quelli oggetto dell'affidamento nell'ambito di appalti classificati nelle categorie “EDILIZIA”, “STRUTTURE” e “IMPIANTI” secondo i criteri desumibili dalle tariffe Professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016.</p> <p>In ciascuna scheda illustrativa i contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo qualitativo e tecnico, anche allegando – oltre alla scheda – elaborati grafici, dettagli costruttivi e specifiche tecniche costruttive da adottare, con particolare riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità professionale maturata, nello svolgimento di servizi analoghi, in cui sia possibile evincere la specifica attenzione riposta riguardo gli aspetti di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e componenti, di semplicità ed economicità nella gestione delle opere, flessibilità compositiva; - la qualità del processo e qualità del progetto, per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell'intervento, con particolare riferimento, sia in fase di ideazione che in fase di attuazione, alla coerenza con i tempi ed i costi previsti in fase di progetto definitivo; <p>e da cui si possano evincere i seguenti elementi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. i nominativi della unità di personale che hanno acquisito l'esperienza dichiarata; b. le opere eseguite e la loro consistenza sia dimensionale ed economica; 			



	<p>c. le mansioni ed il ruolo rivestito dal professionista nell'esecuzione del servizio;</p> <p>d. il nominativo del professionista responsabile della commessa;</p> <p>e. l'anno di esecuzione del servizio e delle opere (se realizzate) e gli estremi del contratto;</p> <p>f. il ruolo del professionista nella commessa (singolo, mandante, mandataria, etc.);</p> <p>g. il RUP del servizio espletato (referente del committente per appalti privati), con indicazione di indirizzo email e numero di telefono cellulare per i contatti;</p> <p>h. gli aspetti di complessità affrontati e come gli stessi sono stati risolti;</p> <p>i. le tecniche esecutive adottate e come esse si relazionano ai contenuti dell'offerta tecnica per il presente appalto;</p> <p>j. elementi utili a dimostrare che le tecniche adottate nei lavori (se eseguiti) o nei servizi presentati e utilizzabili nella presente offerta fanno parte della prassi esecutiva dell'offerta.</p> <p>La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo, tra cui il capogruppo.</p> <p>Sarà valutato il livello di professionalità e affidabilità del concorrente, nonché la capacità di saper rispondere agli obiettivi della stazione appaltante sul piano funzionale, tecnologico e di inserimento ambientale con particolare attenzione ai profili relativi alla realizzazione dell'opera e all'inserimento nel contesto urbano, di applicazione dei criteri CAM e GREEN, oltre che qualificate esperienze mirate all'efficientamento energetico di edifici. Saranno valutate, positivamente, la capacità di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera e le azioni di interazione/integrazione del professionista con la Stazione appaltante e con il RUP nelle diverse fasi di progettazione e di attuazione (conferenze dei servizi, acquisizione di pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.).</p> <p>Saranno considerati migliori i servizi analoghi svolti che, dal punto di vista dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, rispondano meglio all'obiettivo di migliorare i consumi energetici degli edifici.</p>		
A.1.1	Un servizio di progettazione svolto per prestazioni riguardanti le opere edili – ID Opere E.22.		6
A.1.2	Un servizio di progettazione svolto per prestazioni riguardanti le opere strutturali – ID Opere S.04.		4
A.1.3	Un servizio di progettazione svolto per prestazioni riguardanti le opere impiantistiche – ID opere IA.02 – IA.03.		4
A.2	<p>Modalità di svolgimento del servizio e descrizione delle procedure operative per la fase di progettazione</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere le modalità di pianificazione per lo svolgimento di tutte le attività di progettazione esecutiva, sequenziandole, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l'incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell'ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità e verificabilità delle attività svolte. In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la Stazione Appaltante nelle diverse sedi (validazione e approvazione del progetto, ecc.); • efficacia delle modalità di esecuzione del servizio anche con riferimento all'articolazione temporale delle varie fasi degli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita nel rispetto dei tempi; • gestione di diversi team di lavoro nel caso dello svolgimento di più task in parallelo. 		5
A.3	<p>Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI 11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni</p> <p>Costituirà elemento premiante la presenza di almeno uno o più soggetti in possesso della Certificazione dei Professionisti BIM ai sensi della Norma UNI</p>		max. 5



	<p>11337-7:2018 per l'industria delle costruzioni, tra quelli di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestore dell'ambiente di condivisione dei dati (CDE Manager); • Gestore dei processi digitalizzati (BIM Manager); • Coordinatore dei flussi informativi (BIM Coordinator); • Operatore avanzato della gestione e della modellazione informativa (BIM Specialist). <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>producendone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RT.</p> <p>In caso di consorzio stabile il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p> <p>Si specifica che ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso di più Certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola Certificazione.</p>			2 1,5 1 0,5
B	MIGLIORAMENTO/INTEGRAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE OPERE ARCHITETTONICHE/IMPIANTISTICHE	24		
B.1	Soluzioni finalizzate al miglioramento/integrazione delle caratteristiche funzionali ed estetiche delle opere in appalto anche in riferimento all'area esterna/cortilizia e alla Torre, nel rispetto dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e delle eventuali successive indicazioni da essa impartite, impegnandosi alla realizzazione di quanto offerto.		14	
B.2	Soluzioni finalizzate al miglioramento/integrazione degli impianti elettrici, meccanici, idrico-sanitari, di sicurezza e di sostenibilità energetica delle opere in appalto e che ne permettano una gestione e manutenzione anche da remoto al fine di permettere un costante e puntuale controllo di ogni linea e apparato, consentendo altresì una riduzione dei consumi e un'ottimizzazione dei tempi di risposta ai fini manutentivi, nel rispetto dell'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio e delle eventuali successive indicazioni da essa impartite, impegnandosi alla realizzazione di quanto offerto.		10	
C	SISTEMA DI CANTIERIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL DNSH	22		
C.1	<p>Riduzione dell'impatto ambientale dei cantieri nel rispetto del principio del DNSH</p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale delle diverse attività, con particolare riferimento alla riduzione di emissioni acustiche, alla riduzione delle polveri, e al contenimento delle emissioni GHG (emissioni gas serra), minimizzando i livelli di disturbo delle attività antropiche, in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo di mezzi d'opera a basse emissioni acustiche e di almeno il 75% di automezzi ecologici, con standard di emissione non inferiori ad "EURO6" e/o alimentazioni ecologiche (veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano); • utilizzo di attrezzature e mezzi con ridotto rilascio di emissioni in atmosfera, nel rispetto delle normative europee relative ai mezzi NRMM (Non-Road Mobile Machinery); • previsione di idonee e continue attività di pulizia durante il corso dei lavori dell'area interessata, con particolare riferimento al contenimento dei possibili effetti generati da azioni di sanificazione da COVID in ambienti pubblici. <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che descriva al meglio le modalità e le azioni che saranno poste in essere per il conseguimento degli obiettivi di contenimento dell'impatto ambientale del cantiere.</p>		11	
C.2	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001		Sì – 4 NO - 0	
	Il concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l'esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull'ambiente, attraverso l'adozione di un sistema di			



	<p>gestione ambientale, conforme alle norme europee o internazionali e certificato da organismi riconosciuti.</p> <p>Il concorrente, pertanto, dovrà a tal fine dimostrare di essere in possesso di una registrazione EMAS (Regolamento n.1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o in alternativa dovrà dimostrare di possedere una valida certificazione del proprio sistema di gestione ambientale, in conformità alla UNI EN ISO 14001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), in corso di validità, idonea alla principale attività oggetto della lettera d'invito rilasciato da un Ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro Ente di accreditamento firmatario degli Accordi EA/IAF di Mutuo Riconoscimento.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso o dalla consorziata esecutrice indicata.</p>		
C.3	<p>Modalità di gestione e di recupero dei rifiuti da Costruzione e/o Demolizione</p> <p>Il concorrente dovrà opportunamente descrivere le eventuali metodologie operative finalizzate alla raccolta, nonché al riutilizzo e/o al conferimento differenziato in discarica autorizzata dei materiali prodotti e/o rinvenuti di qualsiasi natura essi siano, nel rispetto delle normative vigenti in materia di rifiuti.</p> <p>Si evidenzia che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà considerata migliore la proposta che dimostrì, in maniera più efficace, le azioni proposte dal concorrente in merito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla riduzione delle quantità dei rifiuti; • allo stoccaggio in cantiere; • alle tecniche di demolizione/rimozione selettiva; • al rispetto dei requisiti di disassemblabilità, in applicazione dei C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi). 	7	
D	ADOZIONE E RISPETTO DELLE CLAUSOLE PREMIALI PREVISTE DAL PNRR	8	
D.1	<p>Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</p> <p><u>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso della certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equivalente.</u></p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>	Sì – 4 NO - 0	
D.2	<p>Pari opportunità generazionale e di genere</p> <p>Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà considerata migliore la proposta che descriva in modo più efficace un adeguato coinvolgimento, nelle forme previste dalla normativa applicabile, di giovani di età inferiore ai trentasei anni e/o di risorse di sesso femminile per l'esecuzione delle prestazioni del Contratto. La descrizione della proposta dovrà esprimere il suddetto coinvolgimento anche, ma non solo, in maniera quantitativa, ossia indicando la percentuale del personale giovane e/o femminile che sarà coinvolto rispetto al 100% del personale che sarà impiegato per il Contratto.</p>	4	
E	CRITERI PREMIANTI	2	
E.1	<p>Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001.</p> <p>Il concorrente dovrà fornire l'attestazione a comprova del possesso di una valida certificazione del proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza</p>	Sì – 2 NO - 0	



	<p>sul lavoro, in conformità alla norma ISO 45001 (nel settore IAF 28 - Costruzione), idonea alla principale attività oggetto della lettera d'invito rilasciato.</p> <p>Il punteggio relativo al presente sub-criterio sarà attribuito solo nel caso in cui il concorrente, pur in possesso della Certificazione in corso di validità, ne dia dimostrazione <u>allegandone copia</u>.</p> <p>In caso di concorrente plurisoggettivo la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente il RTI.</p> <p>In caso di consorzio, il possesso della Certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o da almeno una consorziata esecutrice indicata.</p>		
--	--	--	--

OFFERTA ECONOMICA		Punteggio max
F	Ribasso percentuale unico sull'importo del corrispettivo posto a base d'asta	20/100

La Documentazione Tecnica, presentata dal concorrente, dovrà permettere la valutazione della fattibilità delle proposte formulate ed il riconoscimento dei vantaggi da queste producibili.

Precisazioni

Non sono computate nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti indicate alla relazione.

Le ulteriori cartelle in esubero al numero massimo richiesto non verranno prese in esame, seguendo, ai fini del giudizio della commissione e della relativa attribuzione di punteggio, il criterio della impaginazione presentata con la esclusione delle parti eccezionali il limite stabilito.

L'esposizione deve essere tale da consentire una ottimale individuazione di quanto si intende perseguire.

Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel singolo criterio di valutazione che non rispetti le prescrizioni sopra riportate e sarà attribuito il coefficiente zero.

Le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire "suggerimenti" per l'Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: "si potrebbe" oppure "si propone" o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte del concorrente.

A pena di esclusione tutta la documentazione costituente "offerta Tecnica" **non deve contenere** elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

Si precisa che tutti i **documenti relativi all'offerta Tecnica, A PENA DI ESCLUSIONE**, devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Segreti tecnici e commerciali

Fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/1990 e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l'offerta tecnica sarà eventualmente corredata da motivata e comprovata dichiarazione mediante cui il concorrente precisa di non acconsentire l'accesso all'offerta tecnica per le parti di informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, avendo presente che in caso di mancato esplicito, motivato e comprovato diniego, oppure in caso di mancata dichiarazione, la dichiarazione stessa si intende resa in senso favorevole all'accesso. Il concorrente deve pertanto dichiarare espressamente



quali informazioni voglia escludere dal diritto di accesso ai sensi dell'art. 53, del D.Lgs. 50/2016, indicandone la motivazione. In caso di diniego è necessario specificare le parti (precisando il capitolo e le pagine dell'offerta cui si riferisce l'interdizione) che si intendono coperte da segreto tecnico o commerciale. La dichiarazione, recante la dicitura "Segreti tecnici e commerciali", andrà inserita nella busta relativa all'offerta tecnica.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando il metodo aggregativo-compensatore, che consiste nel costruire una graduatoria dei concorrenti sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots + C_{ni} * P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente i;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base dell'Offerta Tecnica contenuta nella busta "Documentazione Tecnica", in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri e sub-criteri di valutazione qualitativi di cui alla tabella riportata al precedente punto 15.5 del presente disciplinare.

Valutazione della «Offerta Tecnica»

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»

La valutazione dell'Offerta Tecnica è effettuata dalla Commissione di aggiudicazione di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti totali attribuiti dalla commissione giudicatrice in relazione ai criteri di valutazione di natura qualitativa e quantitativa della tabella innanzi citata, non siano pari o superiori alla soglia del 60% (soglia di sbarramento) dei punteggi massimi attribuibili, ovvero 48 punti.

La valutazione degli elementi di natura qualitativa sarà effettuata mediante l'attribuzione discrezionale da parte dei componenti della commissione giudicatrice, di cui all'allegato G al Regolamento, sulla base dei criteri motivazionali previsti all'articolo 15.5 del presente Disciplinare di gara.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla individuazione della **offerta economicamente più vantaggiosa** per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione A.1.1; A.1.2; A.1.3; A.2; B.1; B.2; C.1; C.3; D.2) sono determinati:

- 1) effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l'attribuzione discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente Disciplinare, alle proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno come di seguito indicato:



GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0,1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0,2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0,3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0,4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	0,5
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0,6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0,8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0,9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti;

Fatta eccezione per gli elementi di valutazione, criteri aventi natura qualitativa (offerte tecniche elementi di valutazione C.2; D.1; E.1) per i quali verrà attribuito o non attribuito il punteggio pari ad uno, per tutti gli altri criteri si procederà come segue:

- i punteggi attribuiti in base ai parametri sopra indicati **vengono arrotondati a due cifre dopo la virgola**, per difetto qualora l'ultimo numero fosse inferiore a 5, e per eccesso qualora lo stesso fosse uguale o superiore a 5;

I coefficienti così determinati verranno quindi riparametrati in ragione del punteggio massimo assegnabile a ciascun criterio.



I punteggi relativi ai **criteri di valutazione dell'offerta Tecnica** saranno comunicati dalla **commissione giudicatrice**, in seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara.

Valutazione della «Offerta Economica»

Elemento Prezzo:

L'elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni.

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo verrà utilizzato il seguente metodo:

calcolo del coefficiente:

$$C_i = \frac{144,272521}{1 + e^{0,814806 - 0,205R_i}} - 44,272521$$

dove:

R_i = riduzione percentuale del prezzo, espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i-esimo;

C_i = coefficiente, variabile tra 0 e 100, conseguito dal concorrente i-esimo in relazione all'elemento prezzo;

e = valore costante (numero di Eulero).

calcolo del punteggio:

Il punteggio relativo all'elemento prezzo è attribuito con la seguente formula:

$$H_i = \frac{C_i P}{C_{max}}$$

dove:

H_i = punteggio relativo all'elemento prezzo conseguito dal concorrente i-esimo;

P = valore ponderale attribuito all'elemento prezzo;

C_{max} = coefficiente (C_i) massimo attribuito.;

16. MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

16.1. Apertura della gara

16.1.1 Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica anche in modalità di videoconferenza telematica (le cui modalità di accesso verranno comunicate con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo)**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all'articolo 16.2.5;
- delle sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione dell'**Offerta Tecnica** di cui agli articoli 16.4.1 e 16.4.3;
- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell'articolo 17.2.1;
- dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell'articolo 17.4.1;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 de 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;



- c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
- d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
 - la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 19.2.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo;
 - se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante.

16.1.2 Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dal **punto IV.3.5) della lettera d'invito** per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 19.2.1, con **almeno 2 (due)** giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a) a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Tecnica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare – a seguito di upload della propria offerta economica telematica firmata digitalmente sulla piattaforma - la presenza dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

16.1.3 Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara, sulla base della documentazione amministrativa, provvede a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, e di ogni altro adempimento richiesto, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di cooperative, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016;
- d) le condizioni ostante di cui alle lettere b) e c) sono verificate anche per i contratti di rete e i GEIE.

16.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

16.2.1 Cause di esclusione in fase di esame preliminare

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche, gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'**Offerta Tecnica e/o Economica**.



16.2.2 Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui all'articolo 16.2.1;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi.

16.2.3 Ammissioni con riserva subordinata a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 16.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente articolo 16.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni del presente disciplinare o degli atti da questa richiamati, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5, lettera m e 86 del D.Lgs50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - se già costituito, l'atto di mandato o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i medesimi contenuti dell'atto originale; la documentazione deve essere idonea all'accertamento della compatibilità tra le pattuizioni contrattuali tra gli operatori economici in rete e la partecipazione alla gara;
 - se da costituirsi, l'impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - di indicare le parti di servizio da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni richieste in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 16.2.3, in quanto pertinenti;

16.2.4 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 16.2.3, la Stazione appaltante:



- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) l'offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) in caso di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016 non è possibile attivare l'istituto del soccorso istruttorio;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, è escluso dalla gara;
- e) Si precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

16.2.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 16.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostantive di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 16.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

16.3. Ammissione degli offerenti

16.3.1 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La stazione appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nella lettera d'invito o nel disciplinare.

16.3.2 Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.



16.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 16.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 16.5.

16.4 Gestione della «Offerta Tecnica»

16.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione dell'articolo 16.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica anche in modalità di videoconferenza telematica (le cui modalità di accesso verranno comunicate con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo)**, all'apertura della documentazione dell'**Offerta Tecnica** caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi anche attraverso la chiusura della videoconferenza telematica.

16.4.2 Esame di merito della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nella busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15.5;
- b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

16.4.3 Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi mediante l'utilizzo della formula di cui all'art. 15.5 del presente disciplinare.

I coefficienti attribuiti a ciascun elemento e i punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnico-Organizzativa, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale.

16.4.4 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnico-Organizzativa»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che siano riconducibili con certezza all'offerente;
- b) ritenute peggiorative rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara;
- c) in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;



- d) in contrasto con le indicazioni che la documentazione a base di gara, individua come prescrittive oppure ne eccedano i limiti inderogabili;
- e) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- f) che esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d'uno degli elementi di valutazione;
- g) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di prezzo;
- h) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta di tempo.

16.5 Gestione della «Offerta Economica»

16.5.1. Apertura della «Offerta Economica»

Il soggetto che presiede il seggio di gara in prosecuzione della seduta pubblica a seguito della conclusione della verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti oppure nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all'articolo 19.2.1, con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di anticipo, in **seduta pubblica anche in modalità di videoconferenza telematica (le cui modalità di accesso verranno indicate contestualmente alla comunicazione della data della seduta)**, constata e fa constatare la presenza telematica dell'**Offerta Economica**, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione dell'offerta e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa all'incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente;
- d) ad accettare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 16.5.2.

16.5.2 Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura dell'**«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
- c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara.
- d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 16.5.1, lettera d);
- e) che risultino condizionate, contenenti riserve e/o espresse in modo indeterminato, tali da non poterne desumere con certezza la volontà dell'offerente;
- f) Verranno automaticamente escluse dalla gara le offerte:
 - prive di firma digitale.



16.5.3 Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»

a) Sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni;
- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni;

b) ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

16.5.4 Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;

16.5.5 Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 16.2.4, lettera d);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2006, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 16.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare.

16.5.6 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

16.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3 primo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:

- il punteggio relativo all'elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento quantitativo fissato in punti 20/100;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi della componente qualitativa dell'**Offerta Tecnica**, pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo attribuibile a tali elementi qualitativi fissato in punti 80/100;

Ai sensi dell'art 97, comma 1 e 4 gli operatori economici forniscono, su richiesta, spiegazioni su prezzi o costi nelle offerte. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

- l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di



costruzione;

- le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi richiesti.

Ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante.

Se ricorrono le condizioni di cui alla precedente lett. a) la Commissione giudicatrice:

- sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 19.2.1, con almeno 2 (due) giorni lavorativi di anticipo;
- rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse.

Se non ricorrono le condizioni di cui alla precedente lett. a) la Commissione giudicatrice proclama l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

A norma del secondo periodo del comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre; si applica l'ultimo periodo del comma 6 del medesimo articolo.

17. AGGIUDICAZIONE

17.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- le motivazioni relative alle esclusioni;
- le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
- i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
- il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
- il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 17.2.1 a 17.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 comma del d.lgs. 50/2016, oggetto di esame; tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

17.2. Proposta aggiudicazione:

- ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;



- b) la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata;
- c) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l'aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- d) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

17.2.1 Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse

Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 16.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:

- a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall'offerente, anche in forma di analisi dei costi delle singole prestazioni, corredate da un eventuale proprio computo dettagliato che dimostri eventuali economie, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto delle prestazioni offerte;
- b) devono essere sottoscritte dall'offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati.

17.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni

La verifica avviene, in **seduta riservata**:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta anomala o anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
- d) nel caso di necessità di acquisire delle precisazioni rispetto alle giustificazioni prodotte all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
- e) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera c), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
- f) la Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente:
 - f.1) se questi non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera b);
 - f.2) se quest'ultimo non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera d);
- g) fuori dai casi di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.

17.2.3 Contenuto delle giustificazioni:

- a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:



- a.1) l'economia del procedimento di svolgimento delle prestazioni;
- a.2) le soluzioni tecniche adottate;
- a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire le prestazioni;
- a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l'offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente;
- b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l'offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai servizi in appalto, fermo restando che non sono ammesse giustificazioni:
 - b.1) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di collaborazione con professionisti iscritti agli Albi o agli Ordini, i cui compensi siano inferiori a quelli minimi previsti dall'articolo 6, comma 2, del d.m. 17 giugno 2016 Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ridotti del ribasso offerto dall'offerente;
 - b.2) se basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati alle giustificazioni (nei limiti nei quali tale fattispecie è ammessa), se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall'offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
 - b.3) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture o noleggi che siano a loro volta palesemente anomali o fuori mercato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
 - b.4) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l'offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
- c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
 - c.1) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
 - c.2) che, in relazione all'utile, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che le prestazioni siano eseguite in perdita o a condizioni economiche che rendono inaffidabile l'offerta;
- d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell'offerta e secondo l'autonoma valutazione dell'offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
 - d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l'offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
 - d.2) ai mezzi, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
 - d.3) a spese generali e costi indiretti di commessa: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - direzione centrale dell'operatore economico (costi studio, ufficio, sede operativa);
 - eventuali consulenze esterne, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell'aggiudicatario;
 - personale impiegatizio e tecnico di commessa;
 - imposte e tasse;
 - oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti a terzi e l'incasso delle fatturazioni dei corrispettivi;
 - garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
 - ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
 - d.4) utile d'impresa;
- e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:



- e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall'operatore economico, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
 - e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, previsti dalla legge o dagli stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
 - e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza;
 - e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d'opera, professionista, dipendente o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall'utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate;
- f) le giustificazioni di cui alle lettere precedenti devono tenere conto ed essere poste in relazione diretta con l'**Offerta Tecnica** di cui all'articolo 15.5, come presentata dall'offerente, pertanto devono considerare, ai fini della congruità, gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione, quale obbligo contrattuale, di quanto previsto nella predetta **Offerta Tecnica**.

17.3. Proposta di aggiudicazione:

- a) la proposta di aggiudicazione avviene a favore dell'offerta che risulti economicamente più vantaggiosa nella graduatoria di cui all'articolo 16.5.4 purché, qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6.6, sia adeguatamente giustificata ai sensi degli articoli da 17.2.1 a 17.2.3;
- b) in tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- c) la proposta di aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
 - alla comprova, ai sensi dell'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità di cui all'articolo 17.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all'aggiudicatario e all'offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente o che ricorrono le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
 - nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- d) ai sensi dell'articolo 32, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.

17.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

17.4.1 Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:

- a) la verifica dei requisiti è effettuata d'ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all'operatore economico, assegnando un termine perentorio di 7 (sette) giorni;
- b) la documentazione a comprova dei requisiti è descritta nel successivo articolo 17.4.2;
- c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all'operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione Appaltante procede all'esclusione dell'operatore economico dalla gara, all'escussione della cauzione



provvisoria (qualora richiesta) e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;

d) l'offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:

- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo, anche se gli altri operatori economici raggruppati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
- di un operatore economico ausiliario.

17.5. Aggiudicazione

17.5.1 Provvedimento di aggiudicazione

L'aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del d.lgs. 50/2016 si precisa che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del d.lgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

17.5.2 Adempimenti posteriori all'aggiudicazione:

- a) l'aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo;
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, ai sensi del DPR. 445/2000, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara;
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera d'invito o nel disciplinare, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

18. STIPULA DEL CONTRATTO

18.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto

18.1.1 Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto potrà essere stipulato successivamente all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- a) che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi dei punti 17.5.1 e 17.5.2;
- b) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.lgs. n. 59/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nella lettera d'invito, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario;
- c) all'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 del citato decreto legislativo.



18.1.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come previsto all'art. 11 e segg. Del presente disciplinare;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- e) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla c), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- f) nel caso di cui alla precedente lettera e), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria (qualora presentata); in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

18.2. Adempimenti contrattuali

18.2.1 Adempimenti anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'Aggiudicazione, fatti salvi i caso di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

18.2.2. Adempimenti per la consegna

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d'appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:

- a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
 - dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva



(DURC),

- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
 - il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- b) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l'operatore economico mandatario o capogruppo;
- e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 89, c. 1, let. i), del d.l. n. 81 del 2008.

19. DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

19.1. Dichiaraioni e documentazione amministrativa

19.1.1 Validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente disciplinare:

- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico) applicata sulla cartella .zip come da indicazioni sopra riportate e salvo eventuale diversa indicazione all'interno del disciplinare stesso;
- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
- devono essere corredate dalla copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

19.1.2. Altre condizioni:

- a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del D.P.R. n. 207 del 2010;
- b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo articoli 80 de d. lgs 50/2016;
- c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;



- d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000.

19.2 Comunicazioni, informazioni, accesso alla documentazione

19.2.1 Comunicazioni agli operatori economici:

- a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti in fase di gara mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

N.B. La stazione appaltante utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell'indirizzo di posta elettronica certificata immesso resta a carico dell'operatore economico stesso e si esegue accedendo alla sezione “Iscrizione - Dati” della piattaforma telematica nell'apposito campo “Email PEC” all'interno dello step “Principale”. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante;

- b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
- c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

20. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1. Controversie

20.1.1 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte, sede di Torino, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di invio della lettera d'invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

20.1.2 Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del



2016, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

20.1.3 Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento, o di recesso:

- a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- c) l'affidamento all'operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario.

20.2. Altre disposizioni e informazioni

20.2.1 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

20.2.2 Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

- a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è l'Arch. Liliana Patriarca nella persona del Responsabile del Procedimento (RUP);
- b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
- c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

20.2.3 Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:



- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

20.2.4 Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente disciplinare e della successiva convenzione d'incarico:

- a) il decreto legislativo 50/2016;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti non abrogate dall'art 217 d.lgs. n. 50/2016.

20.3. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95 comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

21. CLAUSOLA OCCUPAZIONALE PREVISTA DAL PNRR

Ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, l'Aggiudicatario, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata all'occupazione sia giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, come meglio dettagliato nello Schema di Contratto, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici percento) e al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione).

Per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore delle "Costruzioni di Edifici" (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 41), in cui si colloca l'intervento oggetto della presente procedura, si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico. Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile.

Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore delle "Costruzioni di Edifici" si attesta a circa il 10% (dieci percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Alla luce di quanto sopra, una rigida applicazione dell'articolo 47, comma 4, del D.L. 77 del 2021 determinerebbe un onere troppo gravoso per gli operatori economici nel settore di specie, che potrebbe contrastare con obiettivi di efficienza del ciclo economico.



Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 10%).

Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 5 (cinque) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 10% (dieci per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

Ad ogni buon conto, se, a seguito di un aggiornamento dei dati ISTAT, la percentuale anzi indicata dovesse subire variazioni significative, la stessa sarà automaticamente modificata, tanto in aumento che in diminuzione. Conseguentemente, i 5 (cinque) punti percentuali in più andranno riconosciuti sull'eventuale nuovo tasso di occupazione come attualizzato.

22. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire entro e non oltre la data e l'ora indicate nella lettera d'invito.

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to (*) Arch. Liliana Patriarca

Allegati:

Allegato A – Modalità di presentazione dell'offerta in piattaforma telematica - Timing di gara;

Allegato B – DGUE;

Allegato B.2 – Dichiarazione Progettisti Indicati

Allegato C – Dichiarazione afferente l'Offerta Economica;

Allegato D – Progetto Definitivo dei lavori posto a base di gara, Parere Soprintendenza e Verbale di Validazione Progetto Definitivo (link per il download);

Allegato E – Schema di calcolo della parcella Progetto Esecutivo;

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;

